



D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e DL 2 del 14 gennaio 2021





#### DL 2, 14 GENNAIO 2021 - Proroga dello stato d'emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19

Proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della organizzazione mondiale della sanità (OMS).





#### DL 2, 14 GENNAIO 2021 - Istituzione di zona bianca

Per tre settimane incidenza di casi inferiore a 50 ogni 100.000 abitanti, non libertà totale ma adozione di specifici protocolli.





#### Ordinanze del ministero della salute del 16 gennaio

- ✓ area gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna,
  Toscana;
- ✓ area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta;
- ✓ area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.





DPCM 14 GENNAIO 2021 - Art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

- Rimane coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00;
- Nell'ambito regionale, è consentito spostamento verso altra abitazione per massimo 2 persone, una volta al giorno, non si considerano nel numero i minori di 14 anni, le persone disabili o non autosufficienti conviventi;
- Dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 vietati spostamenti tra diverse regioni o province autonome, salvi spostamenti motivati per comprovate esigenze lavorative, necessità o salute;
- Divieto di assembramento e obbligo di portare mascherina;
- Sono sospese attività di parchi tematici e di divertimento;
- Consentita attività sportiva all'aperto (con almeno 2 metri di distanza);







#### DPCM 14 gennaio 2021 - Art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

- sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- Attività sportiva rimane consentita all'aperto o in centri all'aperto;
- sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati,
   all'aperto o al chiuso;
- sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili
  e religiose.





## Art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

- ✓ sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- ✓ l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;
- ✓ Musei aperti durante la settimana, dal lunedì al venerdì;
- ✓ Superiori massimo 75% degli studenti in presenza, attività didattica per l'infanzia, scuola infanzia, primo ciclo di istruzione in presenza





#### Art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

- Consentite attività di commercio al dettaglio, con rispetto della distanza, degli ingressi dilazionati;
- Chiusi commerciali il fine settimana;
- attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- Bar asporto solo fino alle 18;







#### Art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

- le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica;
- restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento;
- Consigliato smart working per le attività professionali;
- Impianti sciistici chiusi fino al 15 febbraio 2021;
- Strutture ricettive consentite nel rispetto dei protocolli;





#### Art.2 Ulteriori misure per zone arancioni

- Vietati spostamenti in entrata o uscita, se non per soliti motivi di lavoro, necessità o salute (consentito rientro presso domicilio, abitazione o residenza);
- è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone;
- Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;





#### Art.2 Ulteriori misure per zone arancioni

- ✓ sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
- ✓ resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- ✓ Bar asporto fino alle 18;
- ✓ Musei chiusi





#### Art.3 Ulteriori misure per zone rosse

- Vietati spostamenti in entrata o uscita, se non per soliti motivi di lavoro, necessità o salute (consentito rientro presso domicilio, abitazione o residenza);
- è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone;
- Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;





#### Art.3 Ulteriori misure per zone rosse

- ✓ Sospeso il commercio al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;
- ✓ Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- ✓ Tutte attività sportive in centri all'aperto sono sospese, mentre rimane consentito svolgere individualmente nei pressi della propria abitazione attività motoria;
- ✓ Sospese attività inerenti servizi alla persona;





Sospensione delle perdite 2020 5 anni in più per coprire i risultati negativi





# Sospensione delle perdite 2020

#### La norma originaria - Articolo 6 DI Liquidità

«a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (9 aprile) e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile»

Disapplicazione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite superiori ad un terzo





#### Gli art. 2446 e 2447

#### Art. 2446 c.c. commi 2 e 3

Comma 2)Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Comma 3)Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.))





## Gli art. 2446 e 2447

#### Art. 2447

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.



#### La modifica



#### L 178/2020, art.1 comma 266

«Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.»

«Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. (...) Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.»





# La separata indicazione in nota

L 178/2020, art.1 comma 266

Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché' delle movimentazioni intervenute nell'esercizio»

Tale disciplina si applica solo alle perdite 2020, per tutte le altre rimangono le disposizioni ordinarie.





# Al via la compensazione dei crediti d'imposta per beni strumentali

Istituiti i codici tributo per 2020 e 2021





## Al via la compensazione dei crediti d'imposta per beni strumentali

#### Risoluzione n.3

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per l'utilizzo in compensazione, mediante F24, dei crediti d'imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali



credito d'imposta ex L. 160/2019 codici tributo "6932", "6933", "6934"

credito d'imposta ex L. 178/2020 codici tributo "6935", "6936", "6937"





# TION Al via la compensazione dei crediti d'imposta per beni strumentali

#### Attenzione alle diverse regole di compensazione

Con riferimento all'agevolazione prevista dall'art. 1 comma 185 ss. della L. 160/2019, il credito spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs.. 241/97, in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno), ridotte a tre (1/3 all'anno) per i soli investimenti in beni immateriali "4.0".

Utilizzo a partire da esercizio successivo a quello di entrata in funzione/interconnessione

- "6932" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) art. 1, comma 188, legge n. 160/2019";
- "6933" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 art. 1, comma 189, legge n. 160/2019";
- "6934" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 art. 1, comma 190, legge n. 160/2019".





# Al via la compensazione dei crediti d'imposta per beni strumentali

## Attenzione alle diverse regole di compensazione

Con riferimento all'agevolazione prevista dall'art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020, I credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs.. 241/97in tre quote annuali di pari importo, ma per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali "ordinari" dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 spetta in un'unica quota annuale. Utilizzabile già da anno di entrata in funzione/interconnessione

- "6935" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020";
- "6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020";
- "6937" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020".





# La bussola del Superbonus

Come orientarsi fra chiarimenti e novità legislative.





#### Incremento volumetrico:

- Interpello 11/2021 —> Interventi di riduzione del rischio sismico: presa d'atto delle modifiche dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Circolare 21/E del 2010 —> Interventi in materia di ecobonus:
  - ✓ presenza di impianto di riscaldamento funzionante;
  - ✓ beneficio limitato al volume riscaldato (confermato da art. 1 comma 66 Legge n. 178 del 2020);
  - ✓ risposta 4.4.5 Circolare 30E del 2020 "irrilevante la circostanza che le pertinenze fossero o meno servite dall'impianto termico"

#### Interpello 17/2021 —> Cambio di destinazione e unità collabenti:

- \* fabbricati totalmente o parzialmente inagibili sono unità esistenti;
- il cambio di destinazione al termine dei lavori deve risultare dal titolo edilizio





Impianto termico —> Novità legislativa art. 2 comma 1 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, come recentemente modificato dal d.lgs. 10 giugno 2020, n. 48, per impianto termico si intende: "impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate":

- Anche stufe e camini
- Indipendentemente dalla potenza nominale;





Novità legislativa —> nuovo comma 1-quater dell'articolo 119 DL n. 34 del 2020 per immobili sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali:

- Non serve APE ante intervento;
- Raggiungimento classe energetica in fascia A;

Sul tema dell'impossibilità nella produzione APE ante intervento Interpello n. 571 del 2020 in merito ai lavori in corso;





#### Edificio in condominio:

- Criterio oggettivo: presenza oggettiva di parti comuni;
- Criterio soggettivo: presenza di condomini (art. 119 comma 9 lettera a):
  - Interpello: n. 15/2021 —> Unico proprietario: confermata esclusione edificio relativo all'unico proprietario o medesimo comproprietari;
  - Novità legislativa Art. 1 comm a 66 Legge n. 178 del 2020 —> Ampliamento requisiti soggettivi: interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute da unico proprietario
    - Natura dell'intervento;
    - Conteggio delle unità;
    - Ripartizione delle spese





#### Edificio in condominio:

- Edificio in condominio: come distinguerlo dall'unità plurifamiliare?
  - Caratteristiche unità plurifamiliare:
  - Accesso autonomo dall'esterno, anche da proprietà non esclusiva
  - Novità legislativa Art. 1 comm a 66 Legge n. 178 del 2020 —> Unità funzionalmente indipendente:
     dotata di tre installazioni o manufatti fra impianto idrico, impianto per il gas, impianto elettrico,
     impianto di climatizzazione invernale (Interpelli n. 9 e 10 del 2021);
  - Interpello 21 del 2020 —> Prevale sempre l'unità plurifamiliare in presenza delle condizioni;
    - ✓ Cambiano i plafond;
    - ✓ Cambiano i beneficiari





Edificio in condominio: come distinguerlo dall'unità plurifamiliare?

- Caratteristiche unità plurifamiliare:
  - Accesso autonomo dall'esterno, anche da proprietà non esclusiva;
  - ❖ Novità legislativa Art. 1 comm a 66 Legge n. 178 del 2020 —> Unità funzionalmente indipendente: dotata di tre installazioni o manufatti fra impianto idrico, impianto per il gas, impianto elettrico, impianto di climatizzazione invernale (Interpelli n. 9 e 10 del 2021);
  - ❖ Interpello 21 del 2020 —> Prevale sempre l'unità plurifamiliare in presenza delle condizioni;
- Cambiano i plafond;
- Cambiano i beneficiari.





#### Limitazioni:

- ✓ Interpello n. 570 del 2020 —> **Uso promiscuo**: detrazione spettante al 50% per esercizio di attività commerciale in via abituale o occasionale (si veda anche Risoluzione 18/E del 2008);
  - Vale solo per il Superbonus (vedi risoluzione 34/2020 in materia di sismabonus ed ecobonus ordinario).
- ✓ Destinazione residenziale —> Circolare n. 30/ del 2020 ribadisce: "la locuzione «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il legislatore ha inteso stabilire che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di determinati interventi) non riconducibili ai «beni relativi all'impresa» (ex articolo 65 del Tuir) o a quelli «strumentali per l'esercizio di arti o professioni» (ex articolo 54, comma 2, del Tuir)".
- Presenza di redditi.





#### Quesiti su cessione del credito:

- ☐ In caso di due interventi trainanti superbonus 110%devono essere compilati due moduli di comunicazione? Il visto sarà comunque unico?
  - Tante comunicazioni quante sono le tipologie di intervento;
  - Nell'ambito della stessa categoria tante comunicazioni quanti sono i fornitori intervenuti;
- Per l'apposizione del visto di conformità è necessaria una polizza specifica?
  - E' sufficiente polizza per visto leggero;
  - Il massimale deve essere adeguato al rischio garantito.